

Organizzatore:
CEPRA Srl Unipersonale
Centro Direzionale Milanofiori
1ª Strada - Palazzo F3
I-20090 ASSAGO (MI)
P.IVA 04701000152
Cap. Sociale € 412.800,00 I.V
R.E.A. 1031986
Registro Imprese MI146-193211
Tel. +39-02-89210200
Fax +39-02-8259009
info@xylexpo.com
www.xylexpo.com



**27ª BIENNALE MONDIALE
DELLE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
E DEI COMPONENTI PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE
FIERAMILANO - QUARTIERE RHO
26/29 MAGGIO 2020**



REGOLAMENTO GENERALE

Sommario

	Pagina
1. TITOLO DELL'ESPOSIZIONE	2
2. ORGANIZZAZIONE	2
3. LUOGO, DATA E ORARI DELLA MOSTRA	2
4. PERIODO DI MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE	2
5. AMMISSIONE	
6. ISCRIZIONE ESPOSITORE, CO-ESPOSITORE. ACCETTAZIONE E CONFERMA DELL'ISCRIZIONE	3
7. AMMINISTRAZIONE – FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI	3
8. INFORMATIVA IVA	3
9. ONERI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	3
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO	4
12. QUOTA ISCRIZIONE E ANTICIPO	4
13. CANONE DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI	5
14. TERMINI DI PAGAMENTO – PAGAMENTI ESTRATTO CONTO – PASS D'USCITA	6
15. RIDUZIONE DI AREA	6
16. RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE	6
17. ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA	7
18. ALLESTIMENTO DEGLI STAND	7
18.1 Delimitazione e recinzione degli stand	7
18.2 Norme e divieti per la pubblicità, concorsi e premi	8
18.3 Macchine in funzionamento	8
18.4 Gestione rifiuti	9
19. SICUREZZA DEL LAVORO	9
20. MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE PRESENTI NEL QUARTIERE FIERA	10
21. CONTROLLI	11
22. VISITA AGLI STAND DI TERZI, FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI – SERVIZIO FOTOGRAFICO	11
23. USO DI IMMAGINI DELL'ESPOSITORE E DEL CO-ESPOSITORE ACQUISITE NELL'AMBITO DELLA MOSTRA	11
24. DIVIETI	12
25. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEGLI STAND	12
26. CATALOGO UFFICIALE	12
27. FACOLTA' DI RITENZIONE	12
28. PROTEZIONE INVENZIONI	13
29. SIAE	13
30. DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'	13
30.1 Dichiarazione di valore	13
30.2 Polizza "All Risks" degli Espositori e dei Co-espositori (con esclusione rischio terrorismo e sabotaggio)	13
30.3 Polizza Responsabilità civile verso terzi	13
30.4 Limitazioni di responsabilità	13
31. SORVEGLIANZA DEGLI STAND	14
32. RECLAMI - FORO COMPETENTE	14
33. REGOLAMENTO TECNICO	14
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE E DEL CO-ESPOSITORE	14
35. INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE E DEL CO-ESPOSITORE	14
36. ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - TRATTAMENTO DATI	16

Regolamento Generale

1. TITOLO DELL'ESPOSIZIONE

27^a Esposizione mondiale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti per l'industria del mobile "Xylexpo 2020".

2. ORGANIZZAZIONE

CEPRA Srl Unipersonale (in seguito denominata CEPRA) - Centro Direzionale Milanofiori, 1^a Strada, Palazzo F3, 20090 Assago (MI) - organizza, avvalendosi dell'assistenza tecnica e amministrativa di FIERA MILANO Spa, la 27^a XYLEXPO 2020 (Esposizione mondiale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti per l'industria del mobile) che si terrà dal 26 al 29 maggio 2020 presso fieramilano – Quartiere Rho.

3. LUOGO, DATA E ORARI DELLA MOSTRA

XYLEXPO 2020 ha luogo presso fieramilano – Quartiere Rho dal 26 al 29 maggio 2020 compreso. L'orario d'accesso per i visitatori è dalle 9.30 alle 18.30 - continuato - dal 26 al 29 maggio 2020. L'orario di accesso per gli Espositori è dalle 8.00 alle 19.00, tutti i giorni.

E' vietato l'ingresso ai minori di 12 anni anche se accompagnati.

In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà di CEPRA, la data può venire cambiata o XYLEXPO 2020 soppressa; CEPRA non può essere citata per danni a nessun titolo.

CEPRA, inoltre, si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari della manifestazione.

4. PERIODO DI MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE

Relativamente ai periodi di mobilitazione e smobilitazione degli stand i padiglioni sono messi a disposizione degli Espositori in base a quanto qui di seguito specificato:

Padiglioni 1, 2, 3, 4

- mobilitazione dal 19 al 25 maggio compreso (inclusa domenica 24 maggio)
- smobilitazione dal 30 maggio al 2 giugno incluso (inclusa domenica 31 maggio).

Sia in fase di mobilitazione che di smobilitazione i padiglioni saranno aperti dalle ore 7.30 alle ore 18.30.

CEPRA può disporre altrimenti degli stand il cui allestimento non abbia avuto luogo entro le ore 12.00 del 25 maggio 2020. In tal caso l'Espositore assente viene considerato a tutti gli effetti rinunciatario ed è pertanto tenuto al versamento dell'intero canone di partecipazione e degli importi per i servizi ad esso prestati, al rimborso dei danni diretti ed indiretti subito da CEPRA, come previsto dall'art.16 del presente Regolamento.

Dopo la chiusura della manifestazione, gli stand devono venire sgomberati al più tardi entro il 2 giugno (ultimo giorno di smobilitazione). In difetto, Fiera Milano Spa e CEPRA non si assumono alcuna responsabilità per le merci e i materiali e quanto vi fosse depositato e si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, senza alcuna sua responsabilità ed a rischio spese dell'inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati saranno smaltiti alle pubbliche discariche con costi a carico dell'inadempiente.

Relativamente ai giorni di montaggio e smontaggio Fiera Milano Spa predisporrà apposita circolare che verrà pubblicata "on-line" sul sito www.xylexpo.com.

5. AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare i costruttori italiani e stranieri di macchine, utensili, apparecchiature elettriche ed elettroniche pertinenti al settore della lavorazione del legno, dei suoi derivati, e dei materiali compositi, di accessori, di macchine e accessori per l'imbottito, di semilavorati e componenti per il mobile. Sono altresì ammesse le istituzioni, le associazioni d'impresa, gli organizzatori fieristici e la stampa tecnica. L'Espositore potrà esporre prodotti di terzi solo se questi si renderanno necessari per completare i prodotti di propria costruzione, in modo da renderli pienamente funzionali. Inoltre, con il consenso di CEPRA, potranno essere esposte linee di produzione composte da singole macchine di diversi Espositori.

Le domande di ammissione devono pervenire inderogabilmente entro il **31 ottobre 2019**.

6. ISCRIZIONE ESPOSITORE, CO-ESPOSITORE. ACCETTAZIONE E CONFERMA DELL'ISCRIZIONE

La decisione finale relativamente all'accettazione dell'iscrizione compete completamente a CEPRA. Anche in caso di tempestivo inoltro della domanda d'iscrizione non si ha alcun diritto all'accettazione della stessa oppure alla messa a disposizione di un'area per lo stand. Le domande di ammissione a XYLEXPO 2020 non possono contenere né riserve né condizioni di sorta, mentre viene tenuto conto, nei limiti del possibile, delle richieste di confinamento, vicinanze o non, con altri Espositori. La notifica ufficiale di assegnazione stand vale come stipulazione del contratto di affitto tra Espositore e CEPRA. In detto documento è riportata l'area occupata con l'indicazione del numero dello stand. La conferma è valida solamente per l'Espositore in esso nominato.

Non è ammessa la cessione a terzi dello stand, senza l'autorizzazione di CEPRA.

Qualora l'Espositore ospiti nello stand altre aziende e/o marchi (Co-espositori) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a CEPRA. Il Co-espositore è tenuto a formalizzare l'iscrizione in tempo utile inviando la domanda di ammissione e a provvedere al pagamento della quota prevista dall'art. 12 B) del presente Regolamento, unitamente alla dichiarazione della Ditta ospitante su carta intestata, firmata e timbrata, nella quale si dichiara che la stessa conferma la presenza del Co-espositore nello stand riservato. Sull'accettazione della domanda d'iscrizione del Co-espositore decide CEPRA.

Per Co-espositore si intendono le aziende ospitate in stand e presenti con prodotti e personale propri e/o marchi esposti e presentati nello stand dell'Espositore. Qualora l'Espositore ospiti in stand aziende e/o marchi non ufficialmente iscritti alla manifestazione, CEPRA addebiterà i costi relativi alla partecipazione all'Espositore intestatario dello stand.

7. AMMINISTRAZIONE – FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI (SOLO ESPOSITORI ITALIANI)

Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore/Co-Espositore italiano avrà cura di comunicare a CEPRA il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.

8. INFORMATIVA IVA

Dal 1° gennaio 2011, in base al Dlgs n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 **gli Espositori esteri soggetti passivi d'imposta** non sono tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla manifestazione ad esclusione dei **non soggetti passivi IVA (es. privati)**; per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato.

Si rende quindi **assolutamente necessario** che le domande di partecipazione pervengano con le informazioni di cui sopra. In caso contrario Fiera Milano Spa, Tesoreria della manifestazione, procede all'emissione delle fatture con l'assoggettamento dell'Iva italiana.

9. ONERI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1 CEPRA, nello svolgimento delle prestazioni previste nel presente Regolamento, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, nel caso in cui l'Espositore e/o il Co-Espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge, CEPRA:

- a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;
- b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi verso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

9.2 L'Espositore e/o il Co-espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge deve compilare la domanda di ammissione recante, a pena di nullità della medesima domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e – ove necessario – il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

9.3 L'Espositore e/o il Co-espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui CEPRA violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 9.1 e/o in generale violi – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa – qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con le firme della domanda di ammissione, l'Espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello stand che gli verrà assegnato, anche se di metratura diversa da quella richiesta.

L'Espositore e il Co-espositore, accettano il Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico e tutte quelle altre eventuali prescrizioni integrative che dovessero essere adottate in qualsiasi momento nell'interesse della 27^a XYLEXPO 2020.

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

CEPRA si riserva di stabilire – anche in deroga al presente Regolamento Generale – norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la rassegna e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento e hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, del Regolamento Tecnico o delle norme e disposizioni emanate con apposite circolari, CEPRA si riserva anche il provvedimento di espulsione. In tale eventualità l'Espositore e/o il Co-espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi di alcun genere.

12. QUOTA ISCRIZIONE E ANTICIPO

A) ESPOSITORE

Con la domanda di ammissione l'Espositore è tenuto a versare **Euro 850** più IVA (a norma di legge, se dovuta, come indicato nell'art. 8 del Regolamento Generale) per quota d'iscrizione e co-marketing.

Tale quota comprende:

- inserimento nel catalogo ufficiale (vedi articolo 26 del Regolamento Generale);
- inserimento nel portale della manifestazione www.xylexpo.com;
- inserimento sul portale www.expopage.net;
- App Mobile: il catalogo sarà fruibile anche da smartphone, versione Apple e Android;
- navigazione mappe sul catalogo "on line";
- catalogo ufficiale: 1 copia sino a 100 mq., 2 copie oltre i 100 mq.;
- cartello indicativo dello stand;
- materiale promozionale;
- 1 tessera parcheggio;
- n. 150 cartoline invito per la clientela, valorizzate a Euro 0,50/cad.;
- tessere espositore in base alla metratura dello stand come segue:
 - fino a 30 mq. – 4 tessere
 - fino a 50 mq – 8 tessere
 - fino a 70 mq. – 10 tessere
 - fino a 90 mq. – 12 tessere
 - fino a 100 mq. – 15 tessere
 - fino a 300 mq. – 30 tessere
 - oltre 300 mq. – 70 tessere

In fase d'iscrizione l'Espositore è, inoltre, tenuto a versare **Euro 40** più IVA (a norma di legge, se dovuta, come indicato nell'art. 8 del Regolamento Generale) per ogni mq. di superficie richiesta a titolo di acconto.

Le domande di ammissione senza i pagamenti di cui sopra non sono ritenute valide.

Qualora la domanda di ammissione non venisse accettata, tali anticipi verranno integralmente restituiti.

B) CO-ESPOSITORE

Con la domanda di ammissione, il Co-espositore è tenuto a versare **Euro 1.000** più IVA (a norma di legge, se dovuta, come indicato nell'art. 8 del Regolamento Generale) per quota d'iscrizione e co-marketing.

Tale quota comprende:

- inserimento nel catalogo ufficiale (vedi articolo 26 del Regolamento Generale);
- inserimento nel portale della manifestazione www.xylexpo.com;
- inserimento sul portale www.expopage.net;
- App Mobile: il catalogo sarà fruibile anche da smartphone, versione Apple e Android;
- navigazione mappe sul catalogo "on line";
- catalogo Ufficiale: 1 copia;
- cartello indicativo dello stand;
- materiale promozionale;
- 1 tessera parcheggio;
- n. 150 cartoline invito per la clientela, valorizzate a Euro 0,50/cad.;
- 4 tessere espositore.

13. CANONE DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI

L'Espositore può scegliere se prenotare esclusivamente l'area nuda (vedi punto A) o anche l'allestimento, di cui al punto B.

A) AREA NUDA

1) Per le iscrizioni pervenute alla Segreteria – corredate dal pagamento dell'anticipo richiesto come indicato nell'articolo 12 del presente Regolamento – **entro 30/09/2019** – il canone di partecipazione viene calcolato in base a **sistema di calcolo a scaglioni** ed è il seguente:

- area fino a 100 mq. – Euro 165/mq.
- area da 101 a 300 mq. – Euro 155/mq.
- area da 301 a 500 mq. – Euro 145/mq.
- area da 501 a 1.000 mq. – Euro 135/mq.
- oltre 1000 mq. – contrattazione diretta

Fino a 100 mq. di area, il costo viene maggiorato come segue:

- 15% per stand con 2 lati aperti
- 25% per stand con 3 lati aperti
- 40% per stand con 4 lati aperti

Oltre i 100 mq. di area, si applica una maggiorazione unica del 10%.

Esempio di calcolo:

Stand di 600 mq. ad isola

- Per i primi 100 mq.: € 165/mq. + 40% maggiorazione 4 lati aperti = € 231/mq. x 100 mq. = € 23.100
 - Per i mq. da 101 a 300: € 155/mq. + 10% maggiorazione unica = € 170,5/mq. x 200 mq. = € 34.100
 - Per i mq. da 301 a 500: € 145/mq. + 10% maggiorazione unica = € 159,5/mq. x 200 mq. = € 31.900
 - Per i mq. da 501 a 600: € 135/mq. + 10% maggiorazione unica = € 148,5/mq. x 100 mq. = € 14.850
- Totale dovuto per stand di 600 mq. ad isola: € 103.950 + IVA (se dovuta).*

2) Per le iscrizioni pervenute alla Segreteria – corredate dal pagamento dell'anticipo richiesto come indicato nell'articolo 12 del presente Regolamento – **dopo il 30/9/2019** – il canone di partecipazione viene calcolato in base a sistema di **calcolo a scaglioni** ed è il seguente:

- area fino a 100 mq. – Euro 180/mq.
- area da 101 a 300 mq. – Euro 170/mq.
- area da 301 a 500 mq. – Euro 160/mq.
- area da 501 a 1.000 mq. – Euro 150/mq.
- oltre 1000 mq. – contrattazione diretta

Fino a 100 mq. di area, il costo viene maggiorato come segue:

- 15% per stand con 2 lati aperti
- 25% per stand con 3 lati aperti
- 40% per stand con 4 lati aperti

Oltre i 100 mq. di area, si applica una maggiorazione unica del 10%.

Esempio di calcolo:

Stand di 600 mq. ad isola

- Per i primi 100 mq.: € 180/mq. + 40% maggiorazione 4 lati aperti = € 252/mq. x 100 mq. = € 25.200
 - Per i mq. da 101 a 300: € 170/mq. + 10% maggiorazione unica = € 187/mq. x 200 mq. = € 37.400
 - Per i mq. da 301 a 500: € 160/mq. + 10% maggiorazione unica = € 176/mq. x 200 mq. = € 35.200
 - Per i mq. da 501 a 600: € 150 + 10% maggiorazione unica = € 165/mq. x 100 mq. = € 16.500
- Totale dovuto per stand di 600 mq. ad isola: € 114.300 + IVA (se dovuta)*

TABELLA RISSUNTIVA TARIFFE DI PARTECIPAZIONE (escluse maggiorazioni per i lati aperti)

	TARIFFA ENTRO 30/9/2019 - EURO/mq.	TARIFFA DOPO 30/9/2019 - EURO/mq.
Fino a 100 mq.	165	180
Da 101 a 300 mq.	155	170
Da 301 a 500 mq.	145	160
Da 501 a 1.000 mq.	135	150
Oltre	Contrattazione diretta	Contrattazione diretta

I costi non sono comprensivi di Iva, a norma di legge (se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale).

N.B. Per quanto riguarda la data di iscrizione e l'applicazione della relativa tariffa fa fede la data di ricevimento da parte di CEPRA del pagamento dell'anticipo di Euro 40/mq. e della quota di iscrizione e co-marketing di Euro 850 + IVA (se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale) effettuato dall'Espositore.

Canone servizi obbligatorio di Euro 7,20 al mq. + IVA (a norma di legge, in base a quanto indicato nell'art. 8 del Regolamento Generale) per: pulizia dell'area espositiva, dotazione di estintori a norma di legge, potenza elettrica installata fino a 10 kw, Wi-fi in padiglione, imposta comunale sulla pubblicità e assolvimento dei Diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand soggette alle norme esattive. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e per loro conto SCF – Consorzio Fonografici.

Area a soppalco: Euro 90/mq. + IVA (a norma di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale)

B) AREA PRE-ALLESTITA

L'Espositore può richiedere anche l'area pre-allestita tramite l'apposito formulario "E" inserito nella documentazione di partecipazione. CEPRA provvede, tramite il proprio fornitore, ad allestire lo stand, in base a quanto scelto dall'Espositore.

L'allestimento dello stand ha il seguente costo, a seconda del tipo di allestimento scelto dall'Espositore:

- tipologia "Dublin" : Euro 75/mq. + IVA (a norma di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale);
- tipologia "Magic" : Euro 80/mq. + IVA (a norma di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale);
- tipologia "Extra" : Euro 99/mq. + IVA (a norma di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale).

I suddetti importi devono essere sommati a quanto dovuto per la quota di iscrizione e l'area nuda.

Qualora l'Espositore richieda l'allestimento dovrà inviare il modulo "E" a CEPRA e pagare contestualmente un anticipo di Euro 20/mq. + IVA (a norma di legge, se dovuta, vedi art. 8 del Regolamento Generale).

14. TERMINI DI PAGAMENTO – PAGAMENTI ESTRATTO CONTO – PASS D'USCITA

Il pagamento delle fatture di cui all'articolo 13 (dedotto il solo anticipo di cui all'art. 12) deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data delle fatture stesse. Dopo il 2 marzo 2020 le fatture devono essere pagate a vista. L'Espositore è tenuto al pagamento dell'intero canone di partecipazione contestualmente all'iscrizione, nel caso questa avvenga dopo il 29.02.2020.

ATTENZIONE: Solo agli Espositori e/o Co-Espositori che avranno effettuato il saldo entro i termini previsti verrà consentito l'ingresso al quartiere e saranno erogati i servizi.

I servizi addizionali richiesti a mezzo dei relativi moduli scaricabili tramite piattaforma E-service "on line", il cui link viene inviato agli Espositori e ai Co-espositori via e-mail da Fiera Milano Spa, devono essere pagati a presentazione di fatture da parte di Fiera Milano Spa. **L'espositore e/o Co-espositore deve provvedere al pagamento dell'estratto conto di Fiera Milano Spa, che riepiloga eventuali addebiti ancora da saldare, prima di lasciare il quartiere fieristico.**

Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati nell'estratto conto devono essere presentate entro la chiusura della manifestazione, trascorso tale termine non vengono più accettate.

L'estratto conto verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore e del Co-Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al sito E-Service, ai totem digitali "Easyservice" o presentando l'estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico. L'asportazione a fine manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori e dei Co-espositori è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l'uscita; tali pass saranno abilitati all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori e dei Co-espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano Spa e di CEPRA.

15. RIDUZIONE DI AREA

La richiesta di riduzione di area deve pervenire a CEPRA per iscritto.

In caso di riduzione di area dopo l'emissione della notifica ufficiale di assegnazione stand e comunque non oltre il 2.12.2019, l'Espositore è tenuto al versamento dell'importo totale del canone di partecipazione qualora:

- a) la parte di stand disdetta non possa essere assegnata ad un nuovo Espositore;
- b) la parte di stand disdetta sia assegnata, per motivi tecnici/organizzativi, ad altro Espositore a cui sia già stato assegnato uno stand o risulti già iscritto alla manifestazione.

In ogni caso non vengono accolte richieste di riduzione superiori al 25% dell'area prenotata.

16. RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE

La richiesta di rinuncia da parte dell'Espositore deve pervenire a CEPRA per iscritto.

In caso di rinuncia di partecipazione prima dell'emissione della notifica ufficiale di assegnazione dello stand e comunque non oltre il 2.12.2019, l'Espositore è tenuto al pagamento della quota di iscrizione e co-marketing e dell'anticipo a titolo di indennizzo.

In caso di rinuncia di partecipazione dopo l'emissione della notifica ufficiale di partecipazione, l'Espositore è tenuto al pagamento della quota di iscrizione e co-marketing e dell'intero canone di partecipazione a titolo di penale. In tale ipotesi l'organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori. E' fatto salvo ogni maggiore diritto di CEPRA.

Relativamente ai Co-espositori, in caso di rinuncia dopo l'emissione della notifica ufficiale di assegnazione dello stand, sarà trattenuta la quota di iscrizione e co-marketing versata.

17. ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata da CEPRA sulla base dei dati indicati sulla domanda di ammissione, dati che per lo stand desiderato sono da ritenersi puramente indicativi, pertanto senza impegno da parte di CEPRA. La proposta di assegnazione dell'area espositiva viene notificata agli Espositori che hanno pagato regolarmente l'anticipo dovuto per l'iscrizione a partire dal mese di novembre. Le aree espositive vengono suddivise, per quanto possibile, in settori merceologici, la cui disposizione può essere modificata in qualsiasi momento da CEPRA, che si riserva insindacabilmente la facoltà di cambiare, ridurre o modificare l'area espositiva assegnata, qualora lo ritenga necessario per il buon esito dell'esposizione, senza diritto alcuno da parte dell'Espositore ad indennità o risarcimento per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo.

Qualora, per ragioni tecnico-organizzative, venga assegnato ad un Espositore un'area espositiva con posizione di privilegio (lati liberi) anche se non richiesto, la maggiorazione sui lati liberi prevista all'art. 13 del presente Regolamento deve essere in ogni caso corrisposta. Nei limiti della disponibilità di area espositiva, nel quadro della ripartizione settoriale dei padiglioni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'esposizione, costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dell'area l'inoltro della domanda di ammissione entro e non oltre il **31 ottobre 2019**.

La notifica ufficiale di assegnazione stand viene trasmessa all'Espositore dopo la proposta di posizionamento. Successivamente alla notifica di assegnazione stand l'Espositore e/o il Co-espositore riceverà una e-mail con le credenziali per accedere al negozio "on-line" E-service di Fiera Milano. Dal portale E-service, l'Espositore/Co-espositore potrà compilare i documenti obbligatori, caricare il progetto di allestimento, richiedere eventuali servizi e accedere ai seguenti tools:

- **Pre-accredito automezzi** per accreditare le sue persone e i suoi automezzi durante le operazioni di mobilitazione e smobilitazione.
- **Tessere** per l'ingresso espositori.
- **Mappe** per visualizzare e stampare il rilievo dello stand.
- **Fatture estratto conto** per visualizzare e stampare le fatture, l'estratto conto e l'Exit Pass.

18. ALLESTIMENTO DEGLI STAND

18.1 Delimitazione e recinzione degli stand

L'Espositore e il Co-espositore sono tenuti ad osservare, oltre a quanto previsto dal Regolamento Tecnico, le seguenti norme per l'allestimento dello stand, che deve corrispondere a criteri di uniformità. L'organizzazione s'incarica della delimitazione dei posteggi a mezzo di nastro adesivo a pavimento. L'Espositore e/o il Co-espositore è tenuto a delimitare il proprio stand a confine con altri - a proprie spese e cura - con pareti realizzate con tramezze laterali e fondali di altezza massima di m. 4,00 se a filo corsia o confinanti con altri stand, a m. 4,50 se rientranti di 1 m. dalla corsia o dal confine con altri stand. Allo scopo di evitare presentazioni di effetto esteticamente non gradevole, tutti i lati delle pareti perimetrali devono essere rifinite e tinteggiate. I retri delle pareti, confinanti con altri stand, siano essi occupati o non occupati da altri Espositori, devono essere rifinite con vernice di colore bianco.

Gli allestimenti ed i relativi impianti devono essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione incendi. Devono, inoltre, essere osservate tutte le norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall'Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio degli stand e attività connesse).

Eventuali posizionamenti di scritte, loghi e/o marchi possono essere posti ad un'altezza massima di 5.00 m. Marchi di fabbrica, loghi aziendali e materiali pubblicitari, qualora siano rivolti verso gli stand confinanti, devono essere montati su strutture ad almeno 1 m. di distanza dai confini, questa disposizione non si applica ai prodotti esposti.

Per le americane l'altezza massima concessa è:

- 5 m. filo superiore con loghi, grafiche o immagini commerciali;
- 6 m. filo superiore per sola illuminotecnica.

Sui lati perimetrali e confinanti con altri stand non è possibile la posa di grafiche su americane, se non arretrando la struttura americana di almeno 1 m. dal confinante.

E' possibile richiedere deroga e consenso scritto al vicino da inviare a CEPRA e al Customer Service Fiera Milano di competenza. Eventuali deroghe concesse da CEPRA o dal Customer Service di Fiera Milano sono redatte sempre in forma scritta.

I fronti espositivi possono essere dotati di strutture di tipo chiuso, con altezza massima di m. 4,00, per uno sviluppo non superiore ai 2/5 della misura di ogni fronte.

L'Espositore e/o il Co-espositore è obbligatoriamente tenuto a caricare il progetto di allestimento sulla piattaforma E-service "on line", come da disposizioni inserite nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano (punto 1.2.2) e a quanto prescritto nel presente Regolamento Generale di Mostra.

18.2 Norme e divieti per la pubblicità, concorsi e premi

Ad ogni aderente è data facoltà di svolgere azione commerciale nell'interno del proprio stand soltanto per la propria Ditta attraverso strumenti promo-pubblicitari strettamente attinenti alla merceologia per la quale l'Espositore e/o il Co-Espositore è stato ammesso essendo oggetto della manifestazione. Qualsiasi tipo di presentazione non afferente direttamente al prodotto oggetto dell'esposizione anche se effettuato a completamento dell'allestimento è vietato, senza autorizzazione scritta di Fiera Milano Spa.

Eventuali deroghe in ordine a esposizione di automezzi o articoli similari, anche se sponsorizzati dalle Aziende espositrici, possono essere valutate ed approvate da Fiera Milano Spa congiuntamente a CEPRA sulla base comunque del rispetto delle norme di sicurezza nonché della salvaguardia del diritto degli altri Espositori e/o Co-espositori, in ordine a richiami pubblicitari che possano alterare la natura dell'esposizione fieristica finalizzata alla presentazione del prodotto esposto.

L'autorizzazione scritta - se concessa - è comunque soggetta a pagamento di un canone che viene notificato da Fiera Milano Spa. Non possono essere apposti, salvo specifica autorizzazione di Fiera Milano Spa, anche all'interno degli stand, cartelli riguardanti concorsi indetti da enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specializzate. E' vietato - senza espressa autorizzazione di Fiera Milano Spa - effettuare pubblicità ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del quartiere Fieristico. E' facoltà di CEPRA individuare o meno iniziative pubblicitarie durante la manifestazione, all'interno dei padiglioni fieristici. Nel caso CEPRA intenda individuare ed attuare iniziative pubblicitarie nei termini sopra indicati, le stesse sono realizzate previo accordo con CEPRA dal concessionario ufficiale ed esclusivo di Fiera Milano Spa. Il contenuto del presente articolo si applica anche a terzi fornitori ufficiali e non, allestitori, ditte, enti e persone singole, che a qualunque titolo intendano effettuare pubblicità o azioni promozionali all'interno del Quartiere espositivo. Inadempienze delle norme comportano, oltre alla facoltà di Fiera Milano Spa e CEPRA di procedere all'esclusione dalle successive edizioni della mostra, l'applicazione di canoni stabiliti su determinazione di Fiera Milano Spa e CEPRA.

18.3 Macchine in funzionamento

Le macchine esposte possono funzionare senza limitazioni, a condizione che:

- a) siano installate ad una distanza non inferiore a cm. 70 rispetto al filo di corsia, se il pannello comandi macchina è rivolto verso la corsia stessa (altrimenti possono essere a filo corsia);
- b) non procurino disturbo agli Espositori e/o Co-espositori vicini ed ai Visitatori per rumori eccessivamente molesti, calore, vibrazioni, odori, vapori, ecc. A tale proposito, CEPRA e Fiera Milano Spa hanno la facoltà di stabilire, in caso di rumore eccessivo, specifici orari regolanti il funzionamento delle macchine e possono altresì impedire le dimostrazioni pratiche di dette apparecchiature qualora - a loro insindacabile giudizio - compromettano la sicurezza degli Espositori, e/o Co-espositori, e/o dei Visitatori o procurino loro considerevole disturbo;
- c) le macchine e gli impianti esposti possono essere messi in funzione se rispondenti alle vigenti Direttive della Comunità Europea relative alla sicurezza delle macchine (2006/42/CE ed eventualmente 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/34/UE e 2014/68/UE). Su di esse deve essere apposta la marcatura CE con le caratteristiche previste dalle Direttive pertinenti.
L'Espositore e il Co-espositore devono tenere a disposizione delle Autorità competenti la relativa dichiarazione CE di conformità;
- d) l'Espositore e/o Co-espositore può altresì esporre macchine e componenti di sicurezza non conformi alle Direttive CE, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di tali macchine e l'impossibilità di acquistarle prima che siano rese conformi (art. 3, punto 7 del D.Lgs n. 17 del 27.1.2010). In caso di dimostrazione devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per la protezione delle persone (Direttiva 2006/42/CE, art. 6, punto 3);
- e) gli impianti d'aspirazione a servizio di macchine in funzione che utilizzino materiali che possano creare atmosfere potenzialmente esplosive, possono essere messi in funzione solo se rispondenti alle vigenti Direttive della Comunità Europea relative alla sicurezza delle macchine (2006/42/CE, 2014/34/UE ed eventualmente 2014/35/UE e 2014/68/UE). Su di essi dovrà essere apposta la marcatura CE con le caratteristiche previste dalle Direttive pertinenti.
L'Espositore e il Co-espositore devono tenere a disposizione delle Autorità competenti la relativa dichiarazione CE di conformità;
- f) prescrizioni per la presentazione ed il funzionamento di macchine - cabine - impianti di verniciatura secondo il D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
 - 1) è esclusa la possibilità che all'interno dei padiglioni possano essere resi funzionanti impianti-cabina per la verniciatura con solventi e/o prodotti infiammabili (anche a semplice base alcolica), con l'eccezione descritta al punto 2b).
 - 2) all'interno dei padiglioni possono essere collocati e resi funzionanti:
 - 2a) **impianti-cabina per la verniciatura con prodotti ad acqua e/o comunque non infiammabili**, a condizione che sia opportunamente previsto e realizzato un idoneo camino di espulsione all'esterno la cui eventuale fattibilità dovrà essere verificata con Fiera Milano Spa, previa

captazione ed abbattimento degli inquinanti provenienti dalla lavorazione. Eventuali sistemi a ciclo chiuso con trattamento dell'aria mediante filtri, sono consentiti solo previa presentazione di un certificato rilasciato da Ente riconosciuto attestante l'efficacia del sistema filtrante;

- 2b) **macchine e/o macchinari per la verniciatura**, in deroga al punto 1) alle seguenti condizioni di sicurezza aggiuntive:
- sia escluso che nel processo di lavorazione abbiano a formarsi miscele esplosive e concentrazioni nell'ambiente con valori superiori a quanto richiamato al Titolo IX del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - le macchine e/o i macchinari siano tenuti in depressione mediante l'installazione ed il funzionamento di idonei impianti di aspirazione e di espulsione (camini) dell'aria all'esterno la cui eventuale fattibilità deve essere verificata con Fiera Milano Spa, previa captazione ed abbattimento degli inquinanti provenienti dalla lavorazione. Eventuali sistemi a ciclo chiuso con trattamento dell'aria mediante filtri, sono consentiti solo previa presentazione di un certificato rilasciato da Ente riconosciuto attestante l'efficacia del sistema filtrante;
 - gli impianti e le apparecchiature elettriche siano in conformità con il punto 3.4 "Norme tecniche e di sicurezza" del Regolamento Tecnico di Fiera Milano Spa;
 - la quantità massima di vernice in deposito nello stand non ecceda i 10 lt. ed il suo punto di infiammabilità sia corrispondente alla categoria C (D.M. 31.7.1934). I contenitori di vernice siano di tipo regolamentare e provvisti di chiare indicazioni del nome e delle pericolosità del contenuto. Detti contenitori, in misura non superiore ai 10 lt. e comunque non eccedente il fabbisogno giornaliero, come previsto dal Regolamento Tecnico al punto 2.5 lettera f) devono essere custoditi in appositi armadietti metallici recanti l'indicazione "INFIAMMABILI". Ulteriori quantitativi necessari al fabbisogno dell'intera mostra possono essere immagazzinati nei depositi esterni previsti da Fiera Milano Spa;
 - nello stand in prossimità delle macchine e/o impianti sia chiaramente esposto il DIVIETO DI FUMARE e siano collocati idonei estintori;
- 2c) l'Espositore e/o il Co-espositore è tenuto a compilare la sezione su E-Service "Documenti obbligatori" riguardante la presenza di prodotti chimici.

Macchine, apparecchi, utensili e installazioni possono essere controllati nell'area espositiva, in ogni momento (anche prima dell'apertura dell'Esposizione), dal Servizio Sicurezza appositamente istituito.

Eventuali rilievi sono comunicati all'Espositore e al Co-espositore interessato che, previo immediato fermo della macchina, deve provvedere ad attuare quanto prescritto.

I dispositivi di protezione possono essere temporaneamente rimossi dalle macchine soltanto per dimostrare ai Visitatori la costituzione delle parti protette e, in ogni caso, a macchina ferma; i dispositivi di protezione vanno tuttavia posti, visibilmente, nelle immediate vicinanze delle rispettive macchine.

Il Servizio Sicurezza ha la facoltà di impedire il funzionamento delle macchine che - a suo avviso - possano compromettere la sicurezza degli Espositori, dei Co-espositori e dei Visitatori o arrecare loro disturbo o nocumento.

18.4 Gestione rifiuti

È obbligo dell'Espositore/Co-espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dal Quartiere Fieristico, provvedendo allo smaltimento in base alla normativa vigente.

Ai sensi del Regolamento Tecnico l'Espositore/Co-espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area fieristica e nello spazio espositivo assegnato.

È fatto divieto all'Espositore/Co-espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato sia negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.).

Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione/smaltimento dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/smontaggio (imballaggi, materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, etc.).

In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all'interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una sanzione pari a Euro 5.000 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal Quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente.

19. SICUREZZA DEL LAVORO

Ogni Espositore/Co-Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti.

L'Espositore e/o il Co-espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano Spa che dichiara espressamente di conoscere ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute.

Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla mostra, nella sezione “Espositori – Informazioni tecniche” contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore/Co-espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, CEPRA mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano Spa.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di CEPRA e/o di Fiera Milano Spa, nell’ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e/o Co-espositore e delle Imprese da questo incaricate.

Fiera Milano Spa potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore e/o Co-Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.

Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito.

L’Espositore e/o Co-Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel Quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione.

L’Espositore e/o il Co-Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

Ogni Espositore e/o Co-Espositore è tenuto alla nomina del “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” (RSE) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore/Co-espositore e per tutta la durata della permanenza nel Quartiere Fieristico. A discrezione dell’Espositore e/o del Co-espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Referente per la Sicurezza di Mostra” (RSE) può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio).

Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a CEPRA e a Fiera Milano Spa, prima dell’inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel Quartiere fieramilano.

Presso CEPRA e presso Fiera Milano Spa verranno messi a disposizione degli Espositori e dei Co-Espositori i nominativi e i riferimenti, dei Referenti per la Sicurezza di mostra degli stand confinanti. Ogni Espositore e/o Co-espositore, attraverso il proprio Referente per la Sicurezza di Mostra, ha l’obbligo di coordinarsi con gli altri Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti.

In mancanza della comunicazione del nominativo del “Referente per la Sicurezza di Mostra” (RSE), tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice/Co-espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del “Referente per la Sicurezza di Mostra” dovranno essere tempestivamente comunicate a CEPRA e a Fiera Milano Spa.

L’accesso allo stand da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano Spa per l’erogazione di servizi avverrà solo in presenza del “Referente per la Sicurezza di Mostra” e dopo sua autorizzazione.

Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

20. MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE PRESENTI NEL QUARTIERE FIERA

Fiera Milano Spa, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera.

A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano Spa potranno essere previste:

- a) particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) - anche eventualmente differenziate - per le diverse categorie di utenti del Quartiere;
- b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l’ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all’atto dell’ingresso nel Quartiere Fiera, sia all’interno dello stesso sia, ove necessario, all’uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano Spa o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Fermo restando l’eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l’accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all’interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell’attività. All’esito di tali controlli, fermo restando l’eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano

Spa si riserva la insindacabile facoltà di inibire l'accesso nel Quartiere a persone o oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano Spa non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;

- c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;
- d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono applicabili anche a tutti i Visitatori e agli Ospiti comunque ammessi in Manifestazione.

21. CONTROLLI

Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidato al personale di CEPRA, ai competenti uffici di Fiera Milano Spa ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati.

22. VISITA AGLI STAND DI TERZI, FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI - SERVIZIO FOTOGRAFICO

Non è concesso accedere agli stand di terzi nell'orario di chiusura di XYLEXPO 2020 per l'esame di quanto esposto. E' vietato agli Espositori, ai Co-espositori e ai Visitatori eseguire fotografie, disegni o altri generi di riproduzioni (Legge 248/2000 - Diritti d'Autore).

Per il servizio fotografico a favore degli Espositori e/o dei Co-Espositori si precisa che fotografi, autorizzati da speciali permessi di CEPRA, sono ammessi ad operare nel recinto dell'Esposizione. Detti fotografi sono muniti di uno speciale contrassegno. Gli Espositori e/o i Co-espositori possono valersi di detti servizi fotografici per tutto quanto possa rientrare nell'interesse commerciale delle proprie presentazioni. L'Espositore e/o il Co-Espositore può vietare a chiunque di fotografare il proprio stand. Inadempienze a questo divieto vanno denunciate tempestivamente a CEPRA. CEPRA può autorizzare fotoreporter, addetti alla stampa tecnica e quotidiana, alla ripresa fotografica e cinematografica di vedute d'insieme o di dettaglio nell'interesse della cronaca dell'Esposizione. CEPRA e Fiera Milano Spa possono fotografare e filmare qualsiasi Padiglione o stand e usare le relative riproduzioni senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa. Le Ditte espositrici/co-espositrici che avessero un proprio fotografo, possono richiedere a CEPRA l'autorizzazione a valersene, impegnandosi però a fotografare esclusivamente il proprio stand e i prodotti in esso esposti.

23. USO DI IMMAGINI DELL'ESPOSITORE E DEL CO-ESPOSITORE ACQUISITE NELL'AMBITO DELLA MOSTRA

In relazione alle immagini che riguardano l'Espositore e il Co-Espositore, il relativo stand e/o i suoi rappresentanti esponenti, dipendenti e collaboratori, in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo macchine fotografiche, di videoripresa o registrazione audiovisiva) nell'ambito della manifestazione, il medesimo Espositore e Co-Espositore dichiara di essere edotto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, della raccolta e del trattamento di tali immagini da parte CEPRA e di Fiera Milano Spa e dello loro possibile diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali. L'Espositore/Co-espositore concede a titolo gratuito a questi ultimi soggetti il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941, all'uopo autorizzando senza alcuna restrizione CEPRA e Fiera Milano Spa ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, la pay per view, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della società, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge. A tal fine, l'Espositore e il Co-Espositore dichiara e garantisce CEPRA e a Fiera Milano Spa di aver provveduto a:

- a) raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trattamento anche da parte CEPRA e di Fiera Milano Spa dei dati relativi a loro foto, videoregistrazioni, ecc., inclusa la loro diffusione a scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali;
- b) acquisire la liberatoria all'uso e divulgazione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941 sul Diritto d'Autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti a) e b). l'Espositore e il Co-espositore si impegna a manlevare e tenere indenne CEPRA e Fiera Milano Spa da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte delle suddette persone al riguardo all'indicato uso e divulgazione delle relative immagini di cui sopra.

24. DIVIETI

- a) distribuzione di stampati e mezzi pubblicitari all'esterno degli stand;
- b) impiegare mezzi ottici, in modo particolare effetti, nastri luminosi, la cui proiezione sia nelle corsie che sui soffitti;
- c) ogni tipo di riproduzione musicale, salvo autorizzazione da richiedere a CEPRA;
- d) svolgere azioni pubblicitarie ed esporre prodotti di Ditte non espositrici;
- e) durante la manifestazione, qualsiasi forma di pubblicità o azione volta a favore di iniziative esterne che siano contemporanee alla manifestazione e/o concorrente ad essa;
- f) vendita con consegna immediata del prodotto esposto, salvo autorizzazione di CEPRA;
- g) utilizzare intercapedini di allestimento per il deposito di materiali, soprattutto quelli facilmente combustibili.

Ulteriori precisazioni sono contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano Spa.

Il mancato, inesatto o ritardato adempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta il pagamento da parte dell'Espositore e/o del Co-espositore all'Organizzatore di una penale pari a Euro 1.000 per ciascuna violazione di dette prescrizioni, oltre all'eliminazione della violazione medesima ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Fermo restando quanto sopra, qualora il mancato, inesatto, ritardato adempimento si protragga per più giorni di svolgimento della manifestazione (inclusi i giorni di mobilitazione/smobilizzazione), detta penale è dovuta per ciascun giorno/giorni di svolgimento della manifestazione, in cui il mancato, inesatto o ritardato adempimento si sia protratto. La presente clausola penale non esclude né è esclusa dall'applicazione e/o dal pagamento di altre e diverse penali quali ad es. quelle eventualmente previste dal Regolamento Tecnico a favore di Fiera Milano Spa.

CEPRA non è in alcun modo responsabile per l'attività svolta dagli Espositori e dei Co-espositori durante la manifestazione ed, in particolare, per l'esposizione di prodotti in violazione di leggi, decreti, regolamenti, etc., diritti di privativa industriale ovvero per il compimento da parte degli Espositori di atti in violazione di diritti di terzi, come anche di qualsivoglia atto di concorrenza sleale.

25. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L' ALLESTIMENTO DEGLI STAND

In caso di inosservanza delle norme relative all'allestimento indicate nel Regolamento Generale e Tecnico sottoscritte dall'Espositore e/o dal Co-espositore con l'iscrizione alla rassegna, CEPRA si riserva di procedere come segue:

- a) invio di una lettera all'Espositore e/o al Co-espositore richiedendo l'immediato adeguamento alle norme non osservate;
- b) in caso di mancato riscontro, si proceda d'ufficio alla messa a norma delle inosservanze con spese a carico dell'Espositore/Co-espositore;
- c) nel caso in cui, per gravi motivi tecnico-organizzativi ciò non fosse possibile, viene sanzionato l'Espositore e/o il Co-espositore con un'ammenda giornaliera di Euro 2.500.

26. CATALOGO UFFICIALE

Il Catalogo Ufficiale di XYLEXPO 2020 contiene le seguenti indicazioni:

- informazioni generali e servizi;
- quartiere espositivo e ripartizione dei padiglioni;
- elenchi sistematici dei prodotti;
- elenco delle Aziende espositrici/co-espositrici per tipo di prodotto;
- repertorio alfabetico delle Aziende espositrici/co-espositrici;

I numeri dell'elenco sistematico dei prodotti corrispondenti al programma di produzione vanno indicati nell'apposito modulo da ritornare unitamente alla domanda d'ammissione. Le voci riportate nell'elenco sistematico dei prodotti non sono suscettibili di modifiche, variazioni e aggiunte, salvo diversa disposizione di CEPRA, qualora lo ritenga necessario per un miglioramento dello stesso.

Eventuali variazioni al Catalogo ed inserimenti per iscrizioni ritardate dovranno pervenire per iscritto entro e non oltre il **29.2.2020**.

Decorso tale termine non viene garantita l'effettuazione degli inserimenti, delle variazioni e la loro esattezza.

L'inserimento nel suddetto Catalogo (dati anagrafici, codici merceologici e n. padiglione e stand) è compreso nella quota di iscrizione e co-marketing.

L'Espositore e il Co-espositore hanno la possibilità di inserire **a pagamento** nel Catalogo Ufficiale della manifestazione il proprio logo o marchio. I costi e le modalità saranno comunicate da CEPRA agli espositori con un'apposita circolare.

27. FACOLTA' DI RITENZIONE

CEPRA si riserva di non consentire l'uscita dal Quartiere dell'esposizione dei materiali esposti, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Espositore e/o dal Co-espositore. CEPRA non è responsabile di eventuali danni causati ai materiali nel corso del periodo d'applicazione del diritto di ritenzione.

28. PROTEZIONE INVENZIONI

Con D.P.R. 338 entrato in vigore il 22.8.1979 è stata abolita la possibilità di rivendicare la cosiddetta “priorità d’esposizione” per i macchinari esposti. Le relative domande di brevetto dovranno essere depositate prima dell’apertura della Mostra.

29. SIAE

In caso di distribuzione di supporti fono-videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi della legge 22.4.1941 n. 633 dovranno essere preventivamente assolti i Diritti d’Autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181 bis della stessa legge. **L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma dell’art. 171 e seguenti legge 633/41.**

30. DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

30.1. **Dichiarazione di valore** – L’Espositore/Co-espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l’apposito modulo presente nella piattaforma “online” E-service, il “valore effettivo” complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all’art. 30.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore/Co-espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall’Espositore/Co-espositore. L’assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale, come disciplinato dall’art. 1907 del codice civile.

30.2. **Polizza “All Risks” beni degli Espositori/Co-espositori (con esclusione rischio terrorismo e sabotaggio)**

– CEPRA e Fiera Milano Spa richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli Espositori/Co-espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo “All Risks” (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, Società ad esse collegate, CEPRA in qualità di organizzatore della rassegna e i terzi comunque interessati all’organizzazione della manifestazione.

Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano Spa per un capitale di Euro 25.000 , al costo di Euro 100 (di cui Euro 50 per intermediazione assicurativa), che verrà addebitata all’Espositore/Co-espositore da Fiera Milano Spa.

E’ data la possibilità agli Espositori/Co-Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo presente nella piattaforma “online” E-service. E’ prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della manifestazione. Qualora un Espositore/Co-espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All Risks”, valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, Società ad esse collegate, CEPRA in qualità di organizzatore della rassegna e i Terzi comunque interessati all’organizzazione della manifestazione, detto Espositore/Co-espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l’apposito modulo presente nella piattaforma “online” E-service, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia “All Risks” in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel modulo medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell’importo precedentemente addebitato.

30.3 **Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi** – A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano Spa per tutti gli Espositori/Co-espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000 (cento milioni).

30.4 **Limitazioni di responsabilità** – L’Espositore/Co-espositore con la sottoscrizione della domanda di ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano Spa e CEPRA da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all’art. 30.2 precedente, ciascun Espositore/Co-espositore accetta di sollevare Fiera Milano Spa e CEPRA da qualsiasi responsabilità.

31. SORVEGLIANZA DEGLI STAND

Fiera Milano Spa provvede a garantire un servizio di sorveglianza generale nel Quartiere.

La responsabilità della custodia e della sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto ed esposto compete unicamente ai rispettivi Espositori/Co-espositori per tutto l'orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della manifestazione sia nei periodi di montaggio e di smontaggio. Gli Espositori/Co-espositori dovranno assicurare la loro presenza, o quella dei loro dipendenti, all'orario di apertura dei padiglioni ed essere presenti nello stand medesimo fino all'ultimo momento della chiusura serale. Al riguardo, si raccomanda di chiudere in appositi armadi gli oggetti di valore prima di abbandonare lo stand assegnato. Fiera Milano Spa fornisce a pagamento servizi specifici di sorveglianza. L'Espositore/Co-espositore può farne richiesta tramite il negozio "online" E-service di Fiera Milano Spa, nei termini previsti, al Servizio di Logistica di Fiera Milano.

32. RECLAMI - FORO COMPETENTE

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Milano.

33. REGOLAMENTO TECNICO

Ulteriori norme e disposizioni di carattere tecnico e altre di carattere generale sono contenute nel Regolamento Tecnico, scaricabile dal sito della manifestazione www.xylexpo.com e da quello di Fiera Milano Spa www.fieramilano.it, che pertanto forma parte integrante del presente Regolamento Generale che l'Espositore e il Co-espositore dichiara di accettare incondizionatamente.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE E DEL CO-ESPOSITORE

1. L'Espositore e il Co-espositore dichiarano di essere informati che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito il "GDPR") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche ("Dati Personali") e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni ("Informazioni") riferite a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull'invio di comunicazioni elettroniche commerciali, per le quali è richiesto anche all'Espositore e al Co-Espositore (persona giuridica, ente o associazione) di rilasciare il preventivo consenso richiesto per l'invio di tali comunicazioni a fini di marketing diretto.
2. I Dati Personali riferiti all'Espositore ed al Co-Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, indicati nella domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso Terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della manifestazione (anche, ad es., eventuali foto o videoregistrazioni presso gli stand: v. art. 23) sono raccolti e trattati da CEPRA e da Fiera Milano Spa, quali Titolari per le attività di rispettiva competenza, nei termini descritti nell'informativa privacy di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
3. L'informativa allegata di cui al precedente comma è resa da CEPRA e da Fiera Milano Spa ai sensi dell'art. 13 del GDPR e l'Espositore e/o il Co-Espositore si impegna a comunicarla alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte da CEPRA e Fiera Milano Spa a tali fini e a manlevare e/o indennizzare CEPRA e Fiera Milano Spa per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell'Espositore e del Co-espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei confronti CEPRA e Fiera Milano Spa.

35. INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE E DEL CO-ESPOSITORE

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali

I Dati Personali indicati dall'Espositore e dal Co-Espositore nella domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso Terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione (anche, ad es., eventuali foto o videoregistrazioni presso gli stand), sono raccolti e trattati da CEPRA e da Fiera Milano Spa, quali Titolari in relazione allo svolgimento delle distinte attività di rispettiva competenza (di seguito, i "Titolari" o le "nostre Società"), per le seguenti finalità:

- a) con riferimento a CEPRA, per eseguire le misure, gli obblighi e le prestazioni concernenti la domanda di ammissione, il pagamento della relativa quota e la partecipazione alla manifestazione, nonché per svolgere le connesse attività amministrative, contabili e fiscali e per adempiere ai correlati obblighi normativi: per tali finalità, CEPRA si avvale dei servizi forniti da Fiera Milano Spa che, per queste specifiche attività, effettua il trattamento dei dati personali quale Responsabile per conto di CEPRA medesimo;
- b) con riferimento a Fiera Milano Spa per eseguire le misure, gli obblighi e le prestazioni concernenti i servizi direttamente richiesti dagli Espositori e dai Co-Espositori a Fiera Milano Spa (tramite, ad es., E-Service) e per svolgere le autonome attività di mantenimento e presidio della sicurezza del polo o quartiere fieristico di Rho-

Pero, sulla base degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia a carico della stessa Fiera Milano Spa quale gestore di tale polo o quartiere fieristico.

In relazione alle finalità sopra evidenziate, il trattamento dei dati personali dell'Espositore e del Co-Espositore risulta quindi necessario per l'instaurazione ed esecuzione del contratto relativo alla partecipazione alla manifestazione, all'adempimento dei connessi obblighi legali e al perseguimento dei legittimi interessi delle nostre Società e delle società dei nostri rispettivi Gruppi ai fini della gestione delle attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza correlate alla partecipazione dell'Espositore e del Co-Espositore alla manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi. Il mancato rilascio anche parziale dei dati personali richiesti non permetterebbe l'ammissione dell'Espositore e del Co-Espositore alla manifestazione e/o la fornitura dei correlati servizi.

Per le suddette finalità, i Dati Personali dell'Espositore e del Co-Espositore:

- a) saranno trattati anche con strumenti elettronici, con apposite procedure prevalentemente informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione delle prestazioni e servizi forniti e potranno essere conservati anche successivamente alla manifestazione a fini amministrativi, contabili, fiscali, per i tempi previsti dalle norme di riferimento (in genere, dieci anni);
- b) potranno essere conosciuti da addetti e collaboratori autorizzati dalle nostre Società al trattamento dei dati per lo svolgimento delle suddette attività amministrative, tecniche e di sicurezza connesse all'organizzazione e gestione della manifestazione e alla fornitura dei servizi richiesti dall'Espositore/Co-espositore;
- c) comunicati dalle nostre Società alle Società dei nostri rispettivi Gruppi (per Fiera Milano Spa, v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito www.fieramilano.it) e a società di nostra fiducia che ci forniscono servizi organizzativi e tecnici inerenti alla manifestazione, quali, ad es., allestitori, società di assistenza e manutenzione, stampatori, società di elaborazione dati, studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione della performance della manifestazione. Le società che effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Fiera Milano Spa operano quali responsabili di tale trattamento, nel rispetto degli specifici obblighi stabiliti nei relativi contratti di servizio;
- d) trasferiti a società situate in Paesi al di fuori della UE qualora la Commissione Europea abbia riconosciuto che tali Paesi hanno un livello adeguato di protezione dei dati (es.: Svizzera, Australia, Israele, USA per le imprese americane aderenti all'accordo con UE sul cd. Privacy Shield), o sulla base di garanzie adeguate (come le clausole contrattuali standard o norme aziendali vincolanti per i gruppi), oppure, in mancanza di tali condizioni, se il trasferimento è autorizzato dall'Espositore/Co-espositore o necessario per l'esecuzione del contratto con lo stesso;
- e) diffusi tramite il sito web e i cataloghi della Manifestazione, sulla base degli obblighi di pubblicazione previsti dal relativo contratto con l'Espositore/Co-espositore.

I Dati Personali (anche in forma di immagini) inerenti le attività economiche (imprenditoriali o professionali) dell'Espositore e del Co-Espositore, potranno essere inoltre oggetto di autonomi e distinti trattamenti da parte delle nostre Società anche per il perseguimento dei rispettivi legittimi interessi correlati all'analisi delle informazioni relative alla attività dell'Espositore e del Co-Espositore, alla partecipazione alla manifestazione ed alla fornitura dei servizi richiesti ed, in particolare, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle preferenze e possibili servizi di interesse (c.d. profilazione), per la rilevazione della qualità dei servizi e per il compimento di indagini statistiche funzionali allo sviluppo e miglioramento dei nostri servizi ed attività.

L'indirizzo e-mail e quello per il recapito di posta cartacea forniti dall'Espositore e dal Co-Espositore per la partecipazione alla manifestazione e la fruizione dei relativi servizi potranno essere utilizzati per l'invio della newsletter della manifestazione e dei correlati servizi delle nostre Società, nonché di comunicazioni relative a manifestazioni e servizi analoghi. L'Espositore e il Co-Espositore può opporsi, in ogni momento (subito o anche successivamente), all'invio di tali comunicazioni, inoltrando dalla Sua casella di posta elettronica un messaggio di opposizione alla casella privacy.cepra@acimall.com e privacy.espositori@fieramilano.it o una comunicazione postale alle nostre Società, ai recapiti indicati nella Domanda di Ammissione e nel Regolamento.

Ferme le appena evidenziate attività di invio per e-mail o posta di newsletter e comunicazioni relative alla manifestazione e servizi di specifico interesse dell'Espositore e del Co-Espositore, i Dati Personali e le Informazioni (es. recapiti telematici) comunque riferite all'Espositore e al Co-Espositore (anche quale persona giuridica, ente od associazioni) possono essere inoltre trattati dalle nostre Società previo consenso dell'Espositore e del Co-Espositore (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare nei formulari A e A/1 della documentazione di partecipazione), per le seguenti, ulteriori finalità commerciali o di marketing:

- a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, su ulteriori manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti delle nostre Società, delle società dei rispettivi Gruppi e di società terze (espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commerciali agli Espositori;
- b) comunicazione dei dati alle società dei nostri rispettivi Gruppi (per Fiera Milano Spa v. anche elenco aggiornato disponibile sul sito www.fieramilano.it) nonché ad altre società, quali espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali istituti di ricerche di mercato, sponsor e fornitori per loro autonomi trattamenti, quali titolari, per le finalità e con le modalità di cui alla precedente lett. a).

Per le ulteriori finalità commerciali o di marketing appena indicate, il conferimento dei Dati Personali è comunque facoltativo e il loro mancato o parziale rilascio non ha conseguenze sulla partecipazione dell'Espositore e del Co-espositore alla manifestazione e sulla fruizione dei relativi servizi, fermo restando il diritto dell'interessato di revocare il consenso dallo stesso precedentemente rilasciato (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca).

Le disposizioni del GDPR (artt. 15-22) garantiscono all'interessato (persona fisica) il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla situazione particolare della medesima persona e comunque al loro trattamento per finalità di marketing diretto, di richiedere la portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del consenso dell'interessato, nonché di presentare reclamo al Garante Privacy per la tutela dei suoi dati personali e diritti, ove ritenga che siano stati violati.

Per ogni eventuale chiarimento o richiesta in ordine al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l'interessato può contattare CEPRA e/o Fiera Milano Spa, quali Titolari del trattamento per le finalità ed attività di rispettiva competenza, presso i recapiti indicati nella domanda di ammissione e/o nel Regolamento.

36. ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, l'Espositore e/o il Co-espositore sottoscrivendo la domanda di ammissione, acconsente al trattamento dei dati anagrafici e delle informazioni produttive aziendali che vengono inseriti da CEPRA nella propria banca dati informatica per gli usi consentiti nei rapporti con i partecipanti alla mostra. Agli Espositori e ai Co-espositori che forniscono tali dati sono riservati i diritti previsti dall' Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali